

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1553}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLUCCI, LO BELLO, ROSINI, CUOJATI, SEPPIA, CACCIA,
ANIASI, DE CARLI, SACCONI, TESINI, SALERNO, MARZO,
PIRO, ALBERINI**

Presentata il 7 aprile 1984

Trattamento fiscale per l'esercizio dell'attività sportiva

ONOREVOLI COLLEGHI! — La consapevolezza sempre più diffusa della valenza sociale del fenomeno sportivo, la domanda generalizzata di pratica motoria per tutte le fasce d'età ad iniziare da quelle prescolari, l'analisi degli aspetti economici ed occupazionali di un settore che « tira », nei pronostici, nello spettacolo, nel turismo sportivo, nella industria dell'abbigliamento e dell'attrezzo sportivo, nell'edilizia specializzata e nell'indotto: sono dati che sottolineano la necessità, tanto di una riconsiderazione dell'atteggiamento politico nei confronti dello sport, quanto di interventi legislativi che possano favorire l'evolversi positivo di questo grande fenomeno.

È necessario, però, partire dalla valutazione della atipica situazione sportiva

italiana che si basa fundamentalmente nel libero associazionismo.

Tale indiscusso patrimonio non deve essere frenato ma fornito di un sistema normativo fiscale, semplice e di facile applicazione, che dia garanzie al sociale di cui è elemento e caratteristica. Tuttavia la situazione attuale non va nella direzione auspicata in quanto nonostante si riconosca alle associazioni un ruolo essenziale nello sviluppo e nella evoluzione dell'attività sportiva, queste operano tra mille difficoltà ed ostacoli di ogni tipo. Neanche la Conferenza nazionale dello sport tenutasi nel novembre 1982 a Roma (che pure sottolineò l'importanza essenziale di aiutare sotto ogni profilo tale settore), è riuscita a sbloccare la situazione.

Sono anzi intervenute normative che hanno peggiorato le cose creando ulteriori ostacoli all'associazionismo, che, peraltro, reggendosi sul volontariato ha portato all'abbandono dell'attività da parte di molti.

Onorevoli colleghi! Con la proposta che presentiamo si intende affrontare una serie di problemi la cui soluzione può portare un immediato ed indubbio beneficio a questo importante settore della nostra società.

L'articolo 1 è diretto a risolvere il problema divenuto ormai indilazionabile del trattamento fiscale delle indennità di trasferta e dei rimborsi spese corrisposti ad atleti, arbitri, giudici di gara, eccetera, per la loro partecipazione a manifestazioni sportive dilettantistiche.

È noto a tal riguardo che l'articolo 3 della legge 23 marzo 1981, n. 91, contenente norme in materia di rapporti tra società sportive e sportivi professionisti, ha stabilito in maniera chiara ed inequivocabile che la prestazione a titolo oneroso degli atleti « costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato », per cui non vi è assolutamente dubbio che, verificandosi le prescritte condizioni, le indennità di trasferta ed i rimborsi di spese ad essi corrisposti dai propri datori di lavoro debbono fruire delle medesime franchigie previste dalla legge per gli altri lavoratori.

È a tutti noto, però, che nel campo dello sport oltre agli atleti professionisti opera una vasta serie di atleti ed altri soggetti (arbitri, giudici, ecc.) che svolgono la propria attività sportiva volontariamente e gratuitamente ed ai quali, secondo il vigente ordinamento olimpico, possono essere rimborsate solo le spese di viaggio, vitto ed alloggio; questo rimborso di norma viene effettuato fortetamente in base a tabelle, contenute entro limiti ristrettissimi, approvate dai competenti organi delle Federazioni sportive nazionali.

In linea di diritto, a tali rimborsi non potrebbe essere attribuita natura reddituale in quanto non costituiscono né ricavi e né corrispettivi di lavoro, ben-

si soltanto semplice restituzione di somme relative a spese che avrebbero dovuto essere sostenute direttamente dalla competente organizzazione sportiva e che invece, per motivi di correttezza operativa, vengono spesso anticipate dagli atleti.

Ma soprattutto in linea di equità sarebbe comunque assurdo e discriminatorio riconoscere la franchigia in questione alle indennità ed ai rimborsi corrisposti agli atleti che prestano la propria opera a titolo oneroso e disconoscerla, invece, nei confronti di coloro che tale opera svolgono volontariamente e gratuitamente.

Poiché, tuttavia, la mancanza di una qualsiasi disciplina in materia potrebbe determinare facili abusi, si propone che i suddetti rimborsi ed indennità vengano attratti alla imposizione con lo stesso trattamento previsto per i lavoratori dipendenti, stabilendone, quindi, l'imponibilità qualora superino i limiti al riguardo previsti dall'articolo 48, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 597.

Con questa norma verrebbe risolto il problema per la massima parte degli sportivi dilettanti, ma ne risulterebbe garantito anche l'Erario perché si eliminerebbe ogni possibilità di abuso e si farebbero, comunque, acquisire ad imposizione tutti quei rimborsi in discorso che, per qualsiasi motivo, venissero corrisposti in misura superiore ai limiti sopraindicati.

Si propone, infine, che la predetta norma venga completata con una integrazione all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 diretta ad evitare per le indennità ed i rimborsi in questione pesanti formalità (compilazione dei conti individuali ed elenchi per le dichiarazioni Mod. 770 dei sostituti di imposta) che nella fattispecie risulterebbero, peraltro, del tutto inutili a motivo della enorme massa di modestissimi rimborsi (ad esempio *argent de poche* corrisposto ai ragazzi che partecipano ai giochi della gioventù), la cui rile-

vazione pertanto si tradurrebbe esclusivamente in un enorme aggravio di lavoro ed in un sicuro intralcio anche per gli uffici fiscali. Si propone, tuttavia, per motivi cautelativi che i sostituti di imposta annotino mensilmente in apposito conto gli importi globalmente corrisposti ed il numero complessivo dei percipienti. Non si vede alcun motivo per procrastinare la soluzione di questo problema visto che anche il Senato, nella seduta del 21 dicembre scorso, ne ha proposto la soluzione, nei termini sopra esposti, con un apposito ordine del giorno approvato all'unanimità e sul quale il Governo ha espresso parere favorevole.

L'articolo 2, primo comma, è diretto a risolvere il trattamento fiscale delle somme introitate in occasione di manifestazioni organizzate per la raccolta di fondi occorrenti all'esercizio delle attività sportive.

Al riguardo si richiama l'articolo 13, lettera o), della VI direttiva CEE, contenente norme comuni in materia di imposta sul valore aggiunto, la quale prevede che gli Stati membri possono concedere alle associazioni sportive non aventi scopo di lucro l'esenzione da imposta per i corrispettivi conseguiti in occasione di manifestazioni per la raccolta di fondi organizzate nel loro esclusivo interesse.

Contrariamente a quanto è avvenuto negli altri paesi, la citata norma comunitaria non è stata recepita nella nostra legislazione, per cui le associazioni sportive più povere, che non riescono a coprire le proprie spese con le quote associative, si trovano in serie difficoltà.

Le associazioni sportive che versano in tale situazione sono purtroppo numerose. In molti casi, infatti, i fondi a loro disposizione, anche se talvolta integrati da contributi di enti pubblici e privati, non sono sufficienti e sono costretti, quando è possibile, ad organizzare manifestazioni a pagamento con il solo scopo di reperire i mezzi necessari per coprire le spese di bilancio o di rinnovare, migliorare e perfezionare le attrezzature.

Non può non tenersi conto, peraltro, che l'inclusione della citata norma comunitaria nella nostra legislazione non potrebbe determinare, in tale situazione, alcun danno per l'Erario, in quanto le suddette attività, essendo dirette alla copertura di spese, di fatto non sarebbero comunque produttive di reddito e né in mancanza del requisito della professione abituale potrebbero essere considerate attività di impresa ai fini dell'IVA.

Conseguentemente è da ritenere pienamente giustificata ed opportuna l'attuazione della citata norma comunitaria nei confronti delle associazioni sportive non aventi scopo di lucro. A tal fine con l'articolo 2 si prevede l'esenzione da imposta sul valore aggiunto per le suddette manifestazioni sportive, compresi i proventi per riprese televisive e sponsorizzazioni, nonché la non imponibilità alla imposta sul reddito delle persone giuridiche, alla imposta locale sui redditi.

Il secondo comma dell'articolo in esame è dettato dalla necessità di dare una migliore e più adeguata disciplina alle ritenute sui premi corrisposti ai partecipanti alle manifestazioni sportive, premi che, come è noto, sono soggetti alla ritenuta a titolo di imposta del 20 per cento a norma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

L'applicazione della detta ritenuta si presenta gravosa e, comunque, tecnicamente non giustificata e né opportuna nei riguardi dei premi di modestissimo importo, e quindi di esclusivo valore simbolico concessi sia in denaro che in natura (medaglie, distintivi, ecc.). Il limite di valore oltre il quale il premio sportivo viene ad assumere rilevanza fiscale dovrebbe essere fissato in misura non inferiore a lire centomila. La norma, infine, dovrebbe essere redatta in modo da fornire implicitamente una necessaria interpretazione autentica alla locuzione « premi dei giochi svolti in occasione di competizioni sportive », di cui al citato articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, nel senso di

comprendervi, senza possibilità di dubbio, tutti i premi corrisposti ai partecipanti a qualsiasi titolo alle manifestazioni sportive in relazione alla classificazione ottenuta dai singoli atleti o dalle rispettive squadre.

L'articolo 3 contiene la disciplina agli effetti dei tributi sui redditi delle indennità di preparazione e di promozione previste dall'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, ed in genere delle somme corrisposte a società ed associazioni sportive per l'acquisizione del diritto alle prestazioni sportive degli atleti. In proposito manca attualmente una qualsiasi disciplina, il che dà luogo ad immancabili ed inevitabili contestazioni in quanto gli uffici fiscali tendono ad interpretazioni restrittive mentre i contribuenti con maggiore aderenza alla realtà danno alle dette somme natura ed effetti di movimenti di capitale sottoponendoli alla conseguente relativa disciplina fiscale.

L'articolo che si propone tende a fare chiarezza precisando che i movimenti in questione hanno natura di sopravvenienza e quindi debbono fruire della relativa disciplina fiscale stabilita dalle vigenti disposizioni, prescrivendo peraltro la im-

nibilità delle somme in questione ove non siano destinate all'esercizio dell'attività sportiva. Poiché viene così chiarito che le somme in questione non costituiscono ricavi commerciali relativi all'attività esercitata, ma movimento di capitali, ne deriva la non applicazione della ritenuta alla fonte del 4 per cento sui contributi erogati a tale fine agli enti pubblici ed alle associazioni sportive.

Si è ritenuto di esplicitare tale norma per evitare possibili difformi interpretazioni.

Si ritiene, infine, che il presente provvedimento non determinerà alcun danno all'Erario per cui non vi è necessità di copertura finanziaria. Infatti, con la razionalizzazione della materia di cui all'articolo 1 si acquisirà un maggior introito in dipendenza del legittimo assoggettamento ad imposta delle diarie e dei rimborsi forfettari d'importo superiore al limite di lire 60.000 previste dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 e successive modificazioni. Questo maggiore introito potrà anche coprire le modeste minori entrate conseguenti alle norme di cui all'articolo 2. Le disposizioni contenute nell'articolo 3 hanno valore interpretativo.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le indennità di trasferta, le relative spese di viaggio documentate o le indennità chilometriche e i rimborsi forfettari di spese corrisposti ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica in manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano, delle Federazioni sportive nazionali, dei rispettivi organismi internazionali, nonché degli enti ed associazioni di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente per la parte che eccede i limiti previsti dal terzo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti che effettuano prestazioni a titolo gratuito preposti, secondo il vigente ordinamento sportivo, a realizzare lo svolgimento delle manifestazioni sportive e ad assicurarne la regolarità.

Alle indennità ed ai rimborsi che non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente a norma del comma precedente, nonché ai compensi di cui all'articolo 25, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applicano le disposizioni dell'articolo 7, quarto comma, e dell'articolo 21, secondo comma, dello stesso decreto, sempreché le somme corrisposte, al netto delle spese di viaggio documentate o delle indennità chilometriche, non superino i limiti previsti dall'articolo 48, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Tuttavia i sostituti d'imposta sono tenuti ad annotare mensilmente in apposito conto l'ammontare globale dei pagamenti effettuati per gli anzidetti titoli in ciascun mese, nonché il numero complessivo dei percipienti.

ART. 2.

I proventi conseguiti da associazioni sportive non aventi scopo di lucro in occasione di manifestazioni sportive organizzate per la raccolta di fondi nel loro esclusivo interesse, compresi quelli derivanti da riprese televisive e sponsorizzazioni, non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, alla imposta sul reddito delle persone giuridiche ed alla imposta locale sui redditi.

I premi che non superino l'importo di lire 100.000, corrisposti, anche in natura, ai partecipanti a qualsiasi titolo a manifestazioni sportive in relazione alla classificazione ottenuta dai singoli atleti o dalle rispettive squadre, non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente; se di importo superiore sono soggetti per l'intero ammontare alla ritenuta di cui all'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

ART. 3.

Le indennità di preparazione e promozione di cui all'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e, in genere, le somme percepite da società e associazioni sportive per l'acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti, costituiscono sopravvenienze attive agli effetti degli articoli 55 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e, in quanto tali, a norma dell'articolo 55, quarto comma, di detto decreto, concorrono a formare il reddito del percipiente nel periodo di imposta e nella misura in cui siano destinate per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio e dal reinvestimento per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.

I contributi erogati con tali finalità dagli enti pubblici non sono soggetti alla ritenuta di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.